

Codice A1406B

D.D. 23 agosto 2021, n. 1231

D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017:" Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016". Richiesta di collaborazione con la dott.ssa Silvia PELAGALLI, Dirigente Amministrativo dell'A.S.L. BI di BIELLA.



ATTO DD 1231/A1400A/2021

DEL 23/08/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017:" Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016". Richiesta di collaborazione con la dott.ssa Silvia PELAGALLI, Dirigente Amministrativo dell'A.S.L. BI di BIELLA.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, stipulare con l'A.S.L. BI di Biella, apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Silvia PELAGALLI, Dirigente Amministrativo dell'A.S.L. BI di BIELLA, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma in numero uno (1) giorno settimanale.

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 30/07/2021, l'A.S.L. BI di Biella ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisito, dall'interessata, la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165/2001
- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008
- visto l'articolo 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016
- vista la D.G.R n. 39-6099 del 07/12/2017
- vista la DD. n. 90 del 09.02.2018

determina

di provvedere alla stipula della Convenzione con l'A.S.L. BI di Biella, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, della dott.ssa Silvia PELAGALLI, Dirigente Amministrativo dell'A.S.L. BI di BIELLA, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma in numero uno (1) giorno settimanale.

di stabilire che la collaborazione, della durata di 2 anni (24 mesi) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

M. rita Ladislao

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA
SANITARIA ASL BI DI BIELLA PER LA COLLABORAZIONE
DELLA DOTT.SSA SILVIA PELAGALLI, AI SENSI DELLA
D.G.R. N. 39-6099 DEL 07/12/2017, NELL'AMBITO DEL
DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE
DEL SSR" DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

L'ASL BI con Deliberazione direttoriale n.75 del 30/07/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con Determinazione del Direttore Regionale n./08/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, (C.F. n. 80087670016)
Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Sanità Dott. Mario MINOLA, nato a Novara (NO) il 13/05/1958 C.F. MNLMRA58E13F952Z; ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria Locale BI DI BIELLA (C.F. n. 01810260024) nella persona del Direttore Generale Dott. Mario SANO', nato il 01/08/1970 a Conselve(PD) C.F. SNAMRA70M01C964P, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'A.S.L. BI, via dei Ponderanesi n. 2 PONDERANO (BI).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente: "Contenimento spesa per il personale-conto annuale e monitoraggio trimestrale Piani Triennali di Fabbisogno (PTFP)".

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità - :

la Dott.ssa Silvia PELAGALLI, nata a Pinerolo (To) il 20/01/1967, C.F. PLGSLV67A60G674J profilo professionale: Dirigente Amministrativo, dipendente dell' ASL BI di BIELLA.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Silvia PELAGALLI ha la durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con un impegno determinato di norma in 1 (uno) giorno settimanale.

L'assegnazione prevede l'impiego della Dott.ssa Silvia PELAGALLI presso il Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" nell'ambito della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte, con svolgimento di attività per il "Contenimento spesa per il personale-conto annuale e monitoraggio trimestrale Piani Triennali di Fabbisogno (PTFP)".

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Silvia PELAGALLI è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 - 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dott.ssa Silvia PELAGALLI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL BI di BIELLA. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi

all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito della amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità e Welfare, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la Dott.ssa Silvia PELAGALLI è tenuta a restituire al Settore regionale Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che le sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Direzione Regionale Sanità

Dott. Mario MINOLA

(firmato digitalmente)

ASL BI (BIELLA)

Il Direttore Generale

Dott. Mario SANO'

(firmato digitalmente)